ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL PREDETTO SERVIZIO

Art. 2

Attribuzioni degli uffici di servizio sociale

Gli uffici di servizio sociale svolgono nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'autorita' giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologicosociali ed ogni altra attivita' diagnostica e rieducativa. concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti. Gli uffici di servizio sociale po altresi' essere incaricati di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile.

Versione in vigore dal 24 agosto 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio
Estremi	Legge 16 luglio 1962, n. 1085
Titolo	I — Ordinamento degli uffici di servizio sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-degli-uffici-di-servizio-sociale-e-istituzione-dei-ruoli/art-2-attribuzioni-degli-uffici-di-servizio-sociale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it